

n. 15154/2004 R.G.



Sent. 6819/2008
Rep. 5448/2008

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il TRIBUNALE di MILANO
in composizione monocratica
Sezione IV civile
Giudice Giovanni Rollero
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale sopra riportato, assegnata a sentenza alla udienza del 17 gennaio 2008 ed introitata per la decisione in data 7 aprile 2008, promossa

DA

[Redacted text block]



[REDACTED]
[REDACTED]
elettivamente domiciliati in [REDACTED], presso lo studio degli Avvocati Alessandro Vincenti e Tommaso Vincenti, che li rappresentano e difendono per delega in calce all'atto di citazione,

ATTORI

CONTRO

[REDACTED], elettivamente domiciliata in corso di Porta Vittoria nr. 5, Milano, presso lo studio dell'Avvocato Massimo Corti, che la rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta,

CONVENUTA

E CON L'INTERVENTO DI

[REDACTED] elettivamente domiciliata in corso di Porta Vittoria nr. 5, Milano, presso lo studio dell'Avvocato Fabio De Feudis, che la rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta,

TERZA CHIAMATA

[REDACTED]
elettivamente domiciliata in corso di Porta Vittoria nr. 5, Milano, presso lo studio dell'Avvocato Fabio De Feudis, che la rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta,

TERZA CHIAMATA

[REDACTED] elettivamente domiciliata in via Santa Sofia nr. 22, Milano, presso lo studio degli Avvocati Giordano Balossi e Laura Elisabetta Quaglia, che li rappresentano e difendono per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta,

TERZA CHIAMATA

[REDACTED] elettivamente domiciliato in via Civitali nr. 58, Milano, presso lo studio dell'Avvocato Alberto Arrigoni, rappresentato e difeso dall'Avvocato Sergio Bernocchi del Foro di Busto Arsizio, per delega in calce alla copia notificata dell'atto di citazione per chiamata del terzo,

TERZO CHIAMATO

Oggetto: vendita di cose immobili

Conclusioni: come da fogli allegati

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by a vertical stroke and a horizontal base.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] in giudizio la
[REDACTED] ed esponevano:

- ✓ di essere tutti condomini dello stabile di [REDACTED] Milano, per essersi resi acquirenti di varie unità immobiliari, loro vendute dalla [REDACTED]
- ✓ che successivamente alla consegna degli immobili, avvenuta nella primavera del 2000, erano stati constatati vari vizi e difetti, nonché la mancata ultimazione di taluni lavori, come immediatamente e ripetutamente contestato ad [REDACTED]
- ✓ che, non avendo ricevuto soddisfazione dalla società venditrice, il Condominio aveva nominato un proprio consulente, che aveva prodotto due relazioni, in data 13 febbraio 2002 e 10 maggio 2002, portate a conoscenza di [REDACTED] che nulla aveva fatto per ovviare ai vizi e difetti, costringendo il Condominio di [REDACTED] ad esperire un procedimento per accertamento tecnico preventivo, con ricorso depositato il 29 novembre 2002;
- ✓ che il 29 maggio 2003 il CTU aveva depositato una ponderosa relazione, nella quale erano stati descritti i vizi e difetti constatati tanto nelle parti comuni dello stabile quanto in varie unità immobiliari di proprietà esclusiva;
- ✓ che il professionista di fiducia del Condominio aveva anche predisposto una stima dei costi da sostenere per ovviare ai vizi e difetti constatati dal CTU, per un importo complessivo di 373.583,33 €;
- ✓ che pur essendosi [REDACTED] dichiarata disponibile per eseguire taluni interventi parziali, non vi erano stati ulteriori contatti fra le parti;



- ✓ che il tecnico del Condominio aveva, poi, redatto un supplemento di relazione, per evidenziare talune problematiche insorte dopo l'accertamento tecnico preventivo.

Su queste premesse si chiedeva che previo accertamento dei vizi e difetti esistenti nelle parti comuni e nelle unità immobiliari dei singoli attori, la [REDACTED] fosse condannata a corrispondere a ciascuno gli importi, da quantificare, corrispondenti al minor valore di ogni immobile e che la società convenuta fosse altresì condannata a pagare la somma di € 370.970,33 a titolo di risarcimento del danno, oltre al rimborso di quanto preventivato per ottenere il collaudo degli ascensori.

Si chiedeva anche che fosse autorizzato il sequestro conservativo su beni della [REDACTED] a garanzia dei crediti fatti valere in questo giudizio.

Con comparsa tempestivamente depositata l'1 giugno 2004 si costituiva la [REDACTED] eccependo che gli attori erano incorsi nella decadenza prevista dall'art. 1667 cc, per non aver denunciato i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta.

La convenuta chiedeva anche di essere autorizzata a chiamare in giudizio i soggetti a cui aveva affidato la progettazione ed appaltato la realizzazione di impianti e strutture, per essere da costoro manlevata e garantita in relazione alle domande degli attori.

Erano, pertanto, chiamati in causa la [REDACTED] - [REDACTED], la [REDACTED] la [REDACTED] - [REDACTED]

Si chiedeva, infine, il rigetto della domanda cautelare in corso di causa, per difetto tanto del *fumus boni juris* quanto del *periculum in mora*, requisiti essenziali per la concessione del sequestro conservativo.

Con comparsa depositata il 3 novembre 2004, si costituiva la terza chiamata [REDACTED] chiarendo che la [REDACTED] aveva affidato la progettazione delle strutture e la direzione lavori ad un professionista di sua fiducia, non chiamato in causa; le opere edili erano state appaltate alla [REDACTED] ed alla [REDACTED] mentre [REDACTED] si era limitata a progettare la parte impiantistica della costruzione (impianto elettrico, idrico-sanitario e di riscaldamento, canne fumarie ed isolamento termico dell'edificio).

Si sottolineava, per un verso, che gran parte dei vizi e difetti lamentati non riguardavano le opere progettate da [REDACTED] e che, per altro verso, lo stesso consulente degli attori aveva evidenziato varie difformità di esecuzione degli impianti rispetto a quanto progettato.

Si sosteneva, pertanto, che la chiamata in causa di [REDACTED] era stata ingiustificata, che, in ogni caso, gli attori erano incorsi nella decadenza prevista dall'art. 1667 ed anche nella decadenza connessa al decorso del maggior termine previsto dall'art. 1669 cc. Infine, si affermava che, alla

luce della disciplina inerente il contratto d'opera professionale intercorso fra [redacted] ed [redacted] nessun addebito poteva essere mosso a questa ultima società, che aveva eseguito le progettazioni affidatele con la diligenza del buon professionista.

Si chiedeva, in conclusione, il rigetto di tutte le domande formulate nei confronti di questa terza chiamata.

Con comparsa depositata il 24 novembre 2004 si costituiva [redacted] installatore degli impianti idro-termo-sanitari dello stabile di [redacted] dando atto che le certificazioni di conformità delle tubazioni del gas metano e dell'impianto idrico antincendio esistevano a partire dal 2 aprile 2001 e che non erano mai state prodotte in precedenza perché mai richieste.

Il terzo chiamato produceva anche la dichiarazione di conformità dell'impianto di sopraelevazione della pressione dell'acqua, nonché gli schemi e le verifiche delle canne fumarie, collettive.

Si dava atto che l'impianto idro-sanitario e quello di sopraelevazione della pressione dell'acqua erano stati collaudati con esito positivo l'11 febbraio 2002 da un tecnico della ditta [redacted] costruttrice delle apparecchiature installate.

Si dichiarava che le "caldaiette" a servizio delle singole unità immobiliari erano state regolarmente installate, in conformità alle normative specifiche ed alle prescrizioni della Direzione lavori.

Conclusivamente il sig. Serratore, che preliminarmente aveva eccepito la decadenza di [redacted] da ogni azione fondata sull'intercorso contratto di appalto, chiedeva il rigetto di tutte le domande proposte nei suoi confronti, aderiva all'eccezione di decadenza degli attori formulata dalla convenuta e si dichiarava disponibile, al solo scopo di trovare una bonaria soluzione del contenzioso e senza riconoscimento delle altrui ragioni, ad intervenire personalmente per ovviare ad eventuali carenze impiantistiche che fossero a lui imputabili.

All'udienza di prima comparizione, celebrata il 15 febbraio 2005, si costituivano la [redacted] e la [redacted] con comparse distinte, ma sostanzialmente conformi, con le quali anche queste convenute eccepivano che gli attori erano incorsi nella decadenza prevista dall'art. 1667 II comma cc ed eventualmente anche in quella legata al decorso del maggior termine stabilito dall'art. 1669 cc, posto che la scoperta dei vizi denunciati solo il 5 aprile 2002 non poteva che risalire a data precedente il 5 febbraio 2002, a fronte di immobili consegnati agli acquirenti da oltre due anni.

Si contestava, inoltre, l'eccessività della stima dei costi per la eliminazione dei vizi, operata dal tecnico di fiducia del Condominio e dei condomini attori.

Era richiesto, in via principale, il rigetto di tutte le domande proposte nei confronti di [redacted] ed [redacted] e, in subordine, la determinazione dell'indennizzo in funzione dei vizi effettivamente accertati e nei limiti di quanto dalle due società effettivamente realizzato per la costruzione del nuovo edificio.

Preso atto all'udienza del 6 aprile 2005 dell'indisponibilità delle parti ad una soluzione conciliativa, erano assegnati i termini per la precisazione e modifica delle domande e con ordinanza riservata all'udienza del 28 giugno 2005 erano assegnati i termini per produzioni documentali e richieste istruttorie ed era rigettata la domanda di sequestro conservativo proposta dagli attori nei confronti della convenuta [redacted].

Depositata il 15 marzo 2007 la relazione di CTU, in risposta all'articolato quesito assegnato nell'udienza del 31 maggio 2006 ed acquisite l'11 giugno 2007 le risposte scritte del CTU alle osservazioni critiche delle parti, all'udienza del 19 giugno 2007 la causa era ritenuta matura per la decisione ed il 17 gennaio 2008 le parti precisavano le conclusioni come da fogli allegati e dopo il rituale scambio degli scritti difensivi finali, il 7 aprile 2008 la causa era trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel replicare, con la memoria depositata il 6 maggio 2005, all'eccezione di [redacted] di decadenza e prescrizione dell'azione promossa contro questa società, gli attori chiarivano ulteriormente di essere legati alla società convenuta da contratti di compravendita e che la loro domanda principale mirava a far valere la garanzia che il venditore deve prestare al compratore per i vizi della cosa venduta suscettibili di ridurre il valore.

In altri termini, il fondamento giuridico delle pretese degli attori risiede negli artt. 1490 e segg. cc e non già nelle norme poste dagli artt. 1667 ed, eventualmente, 1669 cc. applicabili ai contratti di appalto intercorsi tra la [redacted] e le varie imprese appaltatrici, dalla convenuta chiamate in causa per essere manlevata per l'ipotesi di esito della *actio quanti minoris* sfavorevole alla venditrice.

Questa impostazione giuridica è stata sostanzialmente condivisa da [redacted] che si è chiesta (v. la memoria ex art. 183 V comma cpc, depositata il 6 maggio 2005 nonché a pagg. 4-5 della comparsa conclusionale) se, essendo intervenuta una prima, esaustiva denuncia dei vizi e difetti con una missiva del 19 marzo 2001, sottoscritta da tredici condomini, non fosse comunque maturato (a prescindere dai dubbi della parte convenuta in ordine alla riconoscibilità dei vizi ed alla spettanza della garanzia ai compratori) il termine annuale di prescrizione dell'azione.

Sul punto pare condivisibile il rilievo degli attori (v. a pagg. 3-4 della comparsa conclusionale), che hanno evidenziato come i vizi da loro lamentati fossero stati riconosciuti dalla venditrice [redacted] che si era offerta di rimediarvi.

In tal senso si può leggere la missiva del 5 luglio 2002 (v. doc. 45 fasc. attori) che [redacted] indirizzò all'amministratore del Condominio di [redacted] (inviandone copia per conoscenza al consulente tecnico dei condomini ed al progettista e direttore dei lavori del proprio intervento edilizio) per comunicare l'impegno a realizzare una serie di lavori, elencati in numero di nove, all'esito dei quali si sarebbe dovuto porre rimedio a quanto riscontrato dal tecnico di fiducia delle odierne parti attrici, prevenendo l'instaurazione del presente giudizio, avente ad oggetto le stesse questioni di ordine tecnico già dibattute dalle parti in quella sede non contenziosa.

E' anche da dire che [redacted] aveva tempestivamente coinvolto [redacted] il principale fra i suoi appaltatori, nei contatti e negli approfondimenti tecnici finalizzati all'accertamento ed all'eliminazione dei vizi denunciati dai condomini, come si evince dalle due comunicazioni a mezzo telefax indirizzate il 4 ed il 16 maggio 2002 dal legale rappresentante di questa società al professionista che assisteva il Condominio ed i condomini di [redacted] (cfr. docc. 34 e 40 fasc. attori)

A questo punto risulta scarsamente rilevante per l'esito del giudizio stabilire se dal riconoscimento dei vizi da parte del venditore, con assunzione dell'impegno di eliminarli (v. lettera del 5 luglio 2002 già menzionata) sia scaturita una nuova, autonoma obbligazione, novativa dell'originaria obbligazione di garanzia per i vizi (come riconosce la prevalente giurisprudenza di legittimità, cfr., in luogo di molte, Cass. sent. nr. 8234/1997), soggetta all'ordinario termine decennale di prescrizione (v. anche Cass. sent. nr. 8294/2000, nr. 6089/2000 e nr. 381/1995) ovvero se, in mancanza di una prova concreta ed univoca della volontà delle parti di sostituire al rapporto originario un nuovo rapporto avente oggetto o titolo diverso, il riconoscimento dei vizi e l'assunzione dell'impegno di eliminarli determinino solo l'interruzione della prescrizione annuale di cui all'art. 1495 cc e la sostituzione del termine ivi previsto con un nuovo termine di prescrizione ordinaria (cfr. Cass. sent. nr. 11281/1994).

Infatti, alla stregua di entrambe le opzioni interpretative risulta incontestabile la tempestività dell'iniziativa giudiziaria degli attori, ove, comunque, si debba ritenere che dal riconoscimento dei vizi da parte di [redacted] discenda, fra l'altro, la soggezione delle domande degli attori, acquirenti di unità immobiliari, all'ordinario termine decennale di prescrizione.

Posta questa premessa, si deve osservare che il terzo chiamato [redacted] costituendosi, ha puntualmente eccepito la decadenza e prescrizione, ex art. 1667 cc, dell'azione promossa nei suoi confronti da [redacted]

L'eccezione risulta fondata, poiché fra i documenti prodotti in causa dalla convenuta non si rinviene alcuna contestazione all'installatore degli impianti idraulici, prima della tardiva chiamata in questo giudizio. Ne consegue che tutte le domande proposte nei confronti di Serratore dovranno essere rigettate e le spese legali e per [redacted] sostenute da questo terzo chiamato dovranno essere poste a carico di [redacted] secondo la regola della soccombenza.

Per contro [redacted] ha aderito (v. a pagg. 6-7 della comparsa di costituzione e risposta) all'eccezione di decadenza proposta da [redacted] nei confronti degli attori (la domanda dei quali, peraltro, ha qualificato impropriamente come fondata sull'art. 1667 cc e non già, come in realtà, sugli artt. 1490 e segg. cc), ma non ha, a sua volta, eccepito la decadenza di [redacted] dall'azione proposta nei suoi confronti.

Neppure le altre due terze chiamate, [redacted] ed [redacted] associatesi all'eccezione di decadenza e prescrizione dell'azione degli attori verso la [redacted] hanno eccepito alcunché in ordine alla decadenza e prescrizione della domanda di manleva della convenuta nei loro confronti, ma è da dire, in ogni caso, che, stante la già segnalata manifestazione di disponibilità di [redacted] per provvedere all'eliminazione dei vizi e difetti costruttivi, una siffatta eccezione preliminare non avrebbe avuto fondamento, quantomeno nel caso della terza chiamata da ultimo menzionata.

Non resta, a questo punto, che esaminare il merito delle domande degli attori nei confronti della convenuta [redacted] e di questa società verso i terzi chiamati, con esclusione delle sole domande di cui è destinatario il sig. [redacted] cui esame è precluso dalla riscontrata decadenza di [redacted] dall'azione fondata sul contratto di appalto.

E' evidente che [redacted] dovrà farsi carico anche della "quota di responsabilità" di questo ultimo soggetto, evidenziata dal CTU in risposta ad un articolato quesito che gli chiedeva anche di valutare e quantificare l'incidenza relativa di eventuali, plurimi fattori concausali, ai fini della produzione di singoli vizi e difetti.

Non pare necessario e, per vero, neppure utile diffondersi in questa sede sulle osservazioni critiche di dettaglio che, con riferimento a singoli aspetti dell'indagine tecnica, le parti, segnatamente [redacted] e [redacted] hanno formulato dopo il deposito della ponderosa (108 pagine di testo, oltre a voluminosi allegati) relazione del CTU.

Infatti, su tutti i punti toccati dalle difese il CTU ha avuto modo di replicare per iscritto, in maniera analitica, rettificando in qualche, modesta misura le conclusioni della sua precedente relazione in punto di quantificazione e riparto di taluni costi.

In questa sede pare assai significativo constatare come il CTU, con riguardo alla quasi totalità dei vizi e difetti costruttivi di cui si discute in questa sede, abbia individuato un preponderante fattore causale nelle erronee scelte progettuali e nelle carenze della direzioni lavori,

incaricata di vigilare sull'esecuzione del progetto di costruzione nell'interesse della committente [REDACTED]. La progettazione del fabbricato e la direzione lavori erano state affidate da [REDACTED] ad un professionista, l'arch. [REDACTED] che la stessa [REDACTED] non ha ritenuto opportuno chiamare in causa per essere manlevata. Parimenti l'appaltatrice [REDACTED] ha eseguito il progetto, senza che in questa sede risultino rilievi - che l'appaltatore, non essendo un *nudus minister*, era tenuto a formulare - circa l'adeguatezza delle scelte progettuali.

Neppure [REDACTED] ha ravvisato l'opportunità di estendere il giudizio all'arch. [REDACTED] per far valere le responsabilità di questo professionista.

Alla luce di questa "strategia processuale" della convenuta e della principale fra le terze chiamate (verosimilmente indotte in tal senso da ragioni "extraprocessuali" che in questa sede non rilevano in alcun modo), risulta fortemente ridimensionata la valenza delle censure "di merito" mosse da queste parti agli esiti dell'indagine tecnica, invoco assai approfondita, del CTU, che possono essere in questa sede interamente recepiti, con un semplice rinvio, per ogni considerazione di dettaglio, alle due relazioni in atti.

In particolare, si ritiene ineccepibile la soluzione del CTU di "addebitare" ad [REDACTED] che ha scelto il progettista e direttore dei lavori, le conseguenze degli errori e delle omissioni dell'arch. [REDACTED] ai fini della valutazione comparativa, fra le parti in causa, dell'incidenza dei fattori concausali rilevanti per la produzione di numerosi fra i vizi e difetti in concreto accertati.

Il CTU ha opportunamente distinto tra i vizi e difetti riguardanti parti comuni - la grande maggioranza - ed i vizi e difetti inerenti porzioni immobiliari in proprietà esclusiva di singoli condomini, e precisamente: la formazione di muffe e condense negli immobili dei coniugi [REDACTED] e [REDACTED] le crepe e fessurazioni presenti sia in locali di proprietà del sig. [REDACTED] sia in quelli acquistati dal sig. [REDACTED]

E' da dire che i limitati fenomeni constatati negli alloggi dei coniugi [REDACTED] e [REDACTED] sono stati dal CTU ricondotti, almeno in parte, ad una non corretta aerazione dei locali da parte dei proprietari e solo in parte ai c.d. "ponti termici", dovuti all'insufficiente coibentazione del fabbricato, che, d'altro canto, in altre sue parti non risulta affetto dai medesimi difetti.

Opportunamente, pertanto, il modesto costo degli interventi reputati sufficienti per l'eliminazione delle cause delle muffe è stato imputato in parte (nella misura di 1/3) agli stessi proprietari ed è stato, pertanto, "stornato" dalle somme che la venditrice [REDACTED] dovrà versare ai sigg.ri [REDACTED]

Le opere necessarie per la eliminazione dei difetti statici interessanti le proprietà dei sigg.ri [redacted] richiedono l'allontanamento dei due condomini dai loro alloggi per alcuni giorni e lo spostamento degli arredi presso un deposito.

Pertanto, il CTU ha calcolato e correttamente posto a carico di [redacted] anche i costi per la sistemazione in albergo ed il duplice trasferimento dei mobili.

Per quanto attiene alle parti comuni il CTU ha prodotto un'ultima tabella di ripartizione dei costi di eliminazione dei vizi e difetti (v. a pagg. 29-30 della relazione depositata l'11 giugno 2007) che può essere posta a base delle statuizioni sulle domande dei condomini nei confronti di [redacted] e sulle domande di manleva della convenuta nei confronti dei terzi chiamati, fermo restando che, come s'è anticipato, [redacted] andrà esente da ogni responsabilità nei confronti di [redacted] per la decadenza di quest'ultima società dall'azione di manleva e che alcun concorso causale nella produzione dei vizi e difetti è stato ravvisato in capo alla [redacted] con la conseguenza che la relativa domanda di manleva di [redacted] deve essere respinta e la convenuta, soccombente anche nei confronti di questa terza chiamata, dovrà rifonderle le spese legali, liquidate come da dispositivo e la quota eventualmente sostenuta delle spese per CTU, come a suo tempo liquidate.

La tabella su menzionata deve essere ulteriormente rettificata sottraendo dal dovuto di [redacted] per il ripristino delle parti comuni le quote di competenza per vizi e difetti delle unità immobiliari di proprietà di singoli condomini, per le quali, come si è visto, vi è condanna al pagamento direttamente ai condomini interessati, ciascuno per quanto di sua spettanza.

Ne deriva che [redacted] dovrà versare agli attori per l'eliminazione dei vizi e difetti delle parti comuni la somma complessiva di € 103.547,60.

[redacted] dovrà rifondere ad [redacted] la somma di € 10.477,19.

[redacted] dovrà pagare ad [redacted] la somma complessiva di € 11.406,12.

[redacted] dovrà, inoltre, versare € 690,42 ai coniugi [redacted] € 720,60 ai coniugi [redacted] € 6.888,48 al sig. [redacted] e € 3.983,74 al [redacted]

Considerato che i condomini attori hanno collettivamente formulato le loro conclusioni nei confronti di [redacted] la condanna al pagamento di somme da parte di questa società per l'eliminazione di vizi e difetti delle parti comuni, viene emessa considerando i condomini attori legati da un vincolo di solidarietà sul lato attivo del rapporto obbligatorio: la tabella di ripartizione fra costoro elaborata dal CTU (v a pag. 30-31 della seconda relazione) varrà unicamente nei rapporti interni, ininfluenti in questa sede, tra i condomini attori, per la suddivisione in forza delle tabelle millesimali del Condominio, di quanto versato da [redacted] in esecuzione della presente sentenza.

Le spese legali degli attori e la quota da costoro sostenuta delle spese per CTU, nel giudizio di merito e nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, debbono essere poste a carico di [redacted] sussistono, per contro, evidenti ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite fra [redacted]

PQM

IL TRIBUNALE DI MILANO
in composizione monocratica

3.

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta o assorbita ogni diversa domanda, eccezione, deduzione,

CONDANNA

[redacted] a pagare a [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted] in solido fra loro, la somma complessiva di € 103.547,60, con gli interessi legali dall'1 marzo 2004 al saldo;

*** CONDANNA**

altresi [redacted] a pagare le ulteriori somme di:

€ 690,42, oltre interessi legali dall'1 marzo 2004 al saldo ad [redacted] e [redacted]

€ 720,60 oltre interessi legali dall'1 marzo 2004 al saldo ad [redacted] e [redacted]

€ 6.888,48 oltre interessi legali dall'1 marzo 2004 al saldo a [redacted]

€ 3.983,74 oltre interessi legali dall'1 marzo 2004 al saldo a [redacted]

CONDANNA

[redacted] a pagare ad [redacted] la somma di € 10.477,19 con gli interessi legali dal 16 luglio 2004 al saldo;



COMPENSA

integralmente le spese di lite e per CTU fra [REDACTED]
[REDACTED] ed [REDACTED]

Così deciso in Milano, il 5 maggio 2008.

il Giudice
Giovanni Rollero

